

# La formazione per le specifiche attrezzature di lavoro: punti critici dell'accordo

Andrea Rotella - Ingegnere, consulente per la sicurezza e RSPP

## I contenuti dell'accordo

Un altro importante passo nell'attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 è stato percorso con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60 dell'accordo della Conferenza Stato-Regioni sancito il 22 febbraio 2012.

Il provvedimento in questione è intitolato «Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR)» e segue, a distanza ravvicinata, la pubblicazione di altri due accordi (1) sanciti da questo medesimo Organo e, come i precedenti, anch'esso si occupa di formazione.

Nella fattispecie, l'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, richiamato nel titolo dell'accordo definisce i requisiti per la formazione professionale degli operatori delle seguenti macchine:

- piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
- gru a torre;

- gru mobile;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- trattori agricoli o forestali;
- macchine movimento terra;
- pompe per calcestruzzo.

Come appare evidente dalla lettura del precedente elenco, le macchine di cui trattasi necessitano di particolare esperienza e competenza per essere condotte e per tale motivo il legislatore, con la disposizione di cui all'articolo 73, comma 5, aveva previsto che per esse il personale dovesse essere specificatamente «abilitato» alla loro conduzione. I corsi individuati dall'accordo sancito il 22 febbraio 2012 consentono, pertanto, di conseguire quello che è da sempre stato definito, impropriamente, il «patentino» per la conduzione di queste specifiche attrezzature, ovvero un vero e proprio titolo abilitativo.

## Il percorso della formazione e gli obblighi specifici

Prima di procedere all'analisi dei contenuti del nuovo accordo, vale la pena spendere qualche parola per valutare se esso possa essere in qualche modo correlato con i due precedenti accordi, ovvero se la formazione prevista per queste attrezzature possa soddisfare in parte o *in toto* i requisiti formativi dei provvedimenti approvati il 21 dicembre 2011.

Come noto, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 riguardante la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, nel definirne i contenuti minimi per legge, ha espressamente previsto che le disposizioni in esso contenute non comprendessero anche la formazione e l'addestramento derivanti da obblighi specifici contenuti nei Titoli del D.Lgs. n. 81/2008 successivi al I, tra i quali si può annoverare anche quello previsto dall'articolo 73, comma 4 che, nel riferirsi ad «attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7», prevede che i lavoratori ricevano «una formazione, informazione, addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro».

Ora, nei riguardi delle macchine elencate in precedenza e solo per queste, la formazione svolta ai sensi del nuovo accordo si può ragionevolmente ritenere costituisca adempimento alla formazione di cui

### Nota:

(1) «Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, c. 2, D.Lgs. 81/08» e «Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per il datore di lavoro ex art. 34, co. 2 e 3, D.Lgs. 81/2008». Vedi anche A. Rotella, *La formazione per datori di lavoro e lavoratori*, in ISL 2012, 2, 73.

sopra, soprattutto alla luce dei dettagliati contenuti della formazione espressi in questo nuovo provvedimento.

È altresì evidente che le attrezzature che ai sensi dell'articolo 73, comma 4 «richiedono conoscenze e responsabilità particolari» non si esauriscono in quelle per le quali l'accordo sancito il 22 febbraio 2012 prevede una specifica abilitazione e che, pertanto, qualora il datore di lavoro avesse affidato ai propri lavoratori un'attrezzatura ulteriore a quelle elencate nel presente accordo, sarà onere dello stesso procurare che i propri lavoratori ricevano la formazione prevista dalla norma, anche se i requisiti minimi per questa non sono stati ancora definiti.

Inoltre, è bene specificare che mentre i contenuti disposti dall'accordo della Conferenza Stato-Regioni ai fini della formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011 sono facoltativi per i soggetti di cui all'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, lavoratori autonomi e componenti dell'impresa familiare, la formazione disposta dal nuovo provvedimento diventa vincolante ai fini dell'abilitazione all'uso delle specifiche macchine in esso annoverate anche per questi soggetti. È appena il caso di evidenziare come già il D.P.R. n. 177/2011 - in materia di qualificazione dei soggetti che operano in spazi confinati ed in ambienti sospetti di inquinamento - avesse già previsto uno specifico obbligo di formazione a carico dei lavoratori autonomi e dei componenti dell'impresa familiare per i quali lo stesso articolo 21, comma 2, nel precisarne la facoltà di decidere se frequentare o meno corsi di formazione, ne dispone d'altro canto l'obbligo se esso è previsto da norme speciali, come in questi casi.

## **«Specifica abilitazione» e «conoscenze e responsabilità particolari»**

Come già visto con gli altri

due accordi di recente emanazione, anche in questo caso i contenuti veri e propri sono sostanzialmente riportati in quello che è stato chiamato Allegato A, a sua volta suddiviso in due sezioni, A e B, e quest'ultima in 13 punti. I contenuti minimi dei corsi di formazione e altre utili indicazioni sono contenute, invece, in ulteriori dieci allegati numerati in cifre romane.

La sezione A è intitolata «Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)» e riporta non solo l'elenco delle attrezzature oggetto di abilitazione, ma anche la loro definizione e, laddove necessario, come nel caso dei carrelli semoventi con conducente a bordo e le macchine per movimento terra, una loro sottocategoria. Le definizioni in questione, pur essendo sufficientemente chiare, potrebbero tuttavia presentare dei problemi applicativi in alcuni casi in quanto non tengono conto della enorme varietà di tipologie di alcune di queste macchine e dei loro utilizzi; sarebbe stato forse più opportuno riferirsi alle definizioni e classificazioni contenute per ciascuna di queste attrezzature all'interno delle specifiche norme UNI.

Il titolo della sezione B crea un curioso quanto fuorviante collegamento tra due parti del D.Lgs. n. 81/2008 aventi finalità piuttosto diverse. Esso infatti recita: «Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7 (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)». Come si vede, nelle intenzioni del redattore dell'accordo, utilizzando altri termini, lo scopo della sezione B sarebbe quella di dare adempimento a quanto disposto dall'articolo 71, comma 7, ai sensi dell'articolo 73, comma 5. Ma in realtà i due riferimenti normativi hanno fi-

nalità molto diverse l'uno dall'altro ed inoltre nel testo del D.Lgs. n. 81/2008, l'uno non richiama l'altro.

Infatti, come si è già avuto modo di dire, l'art. 71, comma 7, si riferisce alla formazione prevista nel caso di attrezzature che richiedono «conoscenze e responsabilità particolari» e per le quali il legislatore ha disposto che il datore di lavoro preveda specifica formazione, informazione e addestramento nei confronti dei lavoratori addetti. L'art. 73, comma 5, invece si riferisce ad attrezzature per la cui conduzione è richiesta una «specifico abilitazione».

È evidente che gli scopi dei due articoli sono molto diversi e che se non vi è dubbio che le macchine per le quali debba essere prevista una specifica abilitazione (quantomeno quelle riportate nell'elenco di cui al presente accordo) siano anche macchine che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, non è assolutamente vero il contrario.

Per semplificare si può affermare che le macchine che necessitano di abilitazione siano un «sottoinsieme» delle attrezzature che per il loro impiego richiedono conoscenze e responsabilità particolari.

Tra l'altro si evidenzia come il D.Lgs. n. 81/2008, nell'assegnare alla Conferenza Stato-Regioni il compito di definire questo elenco di attrezzature, si riferisce solo a quelle necessitanti di «abilitazione» (art. 73, comma 5) e pertanto la Conferenza non avrebbe ricevuto alcuna delega per estendere tale elenco anche alle attrezzature che richiedono «conoscenze e responsabilità particolari».

Inoltre, si consideri che l'elenco di attrezzature contenuto nell'accordo è da ritenersi esaustivo, ferma restando la possibilità di eventuali suoi aggiornamenti in futuro da parte della stessa Conferenza Stato-Regioni. Se dunque il contenuto dell'accordo venisse interpretato intendendo che le macchine a cui si riferisce sono anche quelle che il legisla-

tore richiama all'articolo 71, comma 7, ciò costituirebbe un grave riduzione nell'applicazione dei contenuti di questo articolo, di portata certamente più ampia.

Difatti, al lettore non sarà sfuggito che tutte le macchine oggetto del presente provvedimento sono macchine operatrici per le quali è corretto pensare ad una specifica abilitazione (per quanto non poche sarebbero le macchine operatrici che, pur essendo meritevoli della medesima attenzione non sono state contemplate nell'accordo - es. scale aeree, ponti sospesi, carriponte, ecc.). Tuttavia molte di più sono le macchine per le quali, pur apparendo eccessivo il rilascio di una specifica abilitazione, richiedono senz'altro «conoscenze e responsabilità particolari» per il loro impiego sicuro (es. torni, calandre, cesoie a ghigliottina, parti di linee di produzione, ecc.).

Il legislatore, evidentemente, con la previsione di cui all'articolo 73, comma 5, intendeva solo definire le prime, imponendo a tutti gli operatori una specifica abilitazione per la loro conduzione, ma in nessun caso ha previsto la pubblicazione di un accordo della Conferenza Stato-Regioni per la definizione delle attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze e responsabilità particolari, la cui individuazione, piuttosto, è unicamente frutto della valutazione dei rischi, sotto la diretta responsabilità del datore di lavoro.

Oltretutto, se fosse vero che i contenuti dell'accordo si applicano anche alle attrezzature per le quali, pur non essendo prevista una specifica abilitazione (il cui elenco è definito, come si è già visto, nella Sezione A), sono richieste comunque conoscenze e responsabilità particolari meritevoli di specifica formazione, ciò significherebbe che gli unici soggetti formatori accreditati sarebbero quelli di cui al riquadro I.

Questo significherebbe altresì che, come previsto alla lettera

f), un'azienda utilizzatrice di un'attrezzatura che richiede «conoscenze e responsabilità particolari» potrebbe erogare direttamente formazione al proprio personale dipendente solo se accreditata ai sensi dell'intesa sancita il 20 marzo del 2008 dalla stessa Conferenza Stato-Regioni (2).

## L'accreditamento

Questo dell'accreditamento è un altro punto sul quale vale la pena soffermarsi. A differenza infatti di quanto disposto dall'accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione di lavoratori, dirigenti o preposti, per la quale la Conferenza Stato-Regioni non ha previsto alcun tipo di accreditamento o requisito di particolare complessità a carico del soggetto erogatore, in questo caso l'estensore del provvedimento, oltre a citare molti soggetti istituzionali quali possibili formatori (Regioni, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAIL, ecc.) consente la formazione a carico di ulteriori soggetti (lettere f), g) e h) del riquadro I), solo se in possesso di un accreditamento ottenuto ai sensi dell'intesa sopra richiamata (Tabella 1).

Non si vuole qui entrare nel merito della effettiva garanzia in termini di qualità del servizio erogato che il modello di accreditamento imposto è in grado di offrire, né di quali e quanti siano i controlli previsti e poi effettivamente eseguiti da parte delle Regioni a garanzia della qualità dei servizi stessi, e nemmeno della differenziazione esistente sul territorio nazionale circa le modalità di attuazione dell'intesa in parola, per quanto, da soggetti che lavorano quotidianamente sul campo e che si occupano di formazione da molti anni questi temi sollevino legittimi e fondati interrogativi. Ci si vuole piuttosto chiedere se era opportuno inserire in questo provvedimento una limitazione così importante a carico dei soggetti formatori. Sia ben chiaro, si sta parlando

di formazione e addestramento di macchinari complessi ed estremamente pericolosi per i quali è legittimo pretendere rigorosa garanzia di qualità. Il problema è piuttosto che la qualità non è garantita dal soggetto erogatore, ma dal formatore in quanto tale, ovvero dal docente con esperienza pluriennale sul campo sia come esperto delle attrezzature in questione, sia nella sua qualità di docente, cioè grazie alla sua effettiva capacità didattica.

L'intesa del 20 marzo 2008 tace completamente sulla qualità dei docenti, così come tace la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008 chiamata a definirne i requisiti, né ci si aspettava che fosse questo nuovo accordo a definirli, non avendo ricevuto delega in materia. Ancora una volta, però, si assiste all'emanazione di provvedimenti che, nel tentativo di fissare dei paletti, impongono ordine, limitare abusi, perdonano di vista l'obiettivo essenziale. L'intesa del 20 marzo 2008 aveva tra i propri obiettivi quello di definire un livello minimo di controllo nei confronti di soggetti che percepiscono finanziamenti pubblici, ma tutto ciò se pur necessario, ha ben poco a che vedere con la necessità di erogare formazione per macchine operatrici complesse e rischiose. Poiché i requisiti previsti dall'intesa sono piuttosto onerosi, il rischio è quello di assistere ad una riduzione dell'offerta formativa erogata dai professionisti che da sempre operano sul campo e fanno formazione, ma privi dei requisiti definiti dall'intesa del 20 marzo 2008, senza tuttavia che le restanti proposte siano effettiva garanzia di qualità.

L'evidente contraddizione, infatti, è che, mentre per i soggetti formatori vengono definiti requisiti stringenti e che, si presume, siano qualificanti, nel caso dei docenti, al punto 2 della Sezione B ci si limita

### Nota:

(2) In G.U. 23 gennaio 2009.

**Tabella 1 - Elenco dei soggetti formatori**

a)	le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
b)	il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
c)	l'INAIL;
d)	le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate
e)	gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
f)	le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall'accREDITAMENTO prevista dalla medesima intesa;
g)	i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
h)	i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
i)	gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
j)	le scuole edili costituite nell'ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).

a stabilire che essi debbano avere esperienza triennale nel settore della sicurezza e della formazione e da personale con esperienza professionale pratica, senza tuttavia pretendere alcuna specifica e rigorosa modalità di accertamento di tali capacità. E non solo... A differenza di quanto espresso nei precedenti accordi del 21 dicembre 2011, qui non compare l'*incipit* «in attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro...», col dubbio che l'esperienza triennale così identificata rimanga definitivamente l'unico requisito che sarà richiesto ai docenti, anche in futuro, quando La Commissione consultiva permanente

avrà finalmente deliberato in materia.

### **Indirizzi, durata, metodologia**

Il punto 3 della Sezione B dell'accordo definisce gli indirizzi e i contenuti minimi della formazione. Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi, si evidenzia come le aule potranno essere composte al massimo da 24 partecipanti, ma che quando si passerà alla fase di addestramento pratico il rapporto istruttore/allievi non potrà superare 1:6. La metodologia didattica prevede per l'erogazione della sola parte generale la possibilità di ricorrere alla modalità *e-learning*, concernente i moduli giuridico-normativo e tecnico. Proprio per quanto riguarda il solo modulo giuridico-norma-

tivo, il punto 4 della Sezione B dell'accordo precisa che nel caso di attrezzature simili (si ritiene in questo caso che si volesse intendere appartenenti alla medesima categoria, per esempio le differenti tipologie di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo o le varie macchine di movimento terra) esso possa erogato una sola volta.

Al termine del corso di formazione dovrà svolgersi una prova di verifica dell'apprendimento, ai sensi del punto 5, elaborata dal docente e accertata dal responsabile del progetto formativo (eventualmente effettuata da un docente da lui delegato) il quale procederà successivamente alla redazione di un verbale da inviare alle Regioni e Province autonome competenti al fine di realizzare uno specifico registro informatizzato.

Per quanto concerne la durata dell'abilitazione conseguita agli esiti della formazione, dell'addestramento e della prova di verifica prevista, secondo quanto indicato al punto 6 essa sarà di cinque anni dalla data di rilascio dell'attestato. Entro la scadenza dovrà essere frequentato un corso di aggiornamento della durata minima di quattro ore di cui almeno tre su aspetti pratici. Ovviamente, immancabile il riferimento alla registrazione delle competenze così acquisite nell'«Libretto formativo del cittadino», del quale si sono perse le tracce e le speranze, in assenza del quale l'unico modo che un datore di lavoro ha per verificare che un lavoratore neoassunto sia effettivamente in possesso dell'abilitazione conseguita magari nell'azienda di provenienza è che questi si sia portato con sé gli attestati di formazione dei corsi frequentati.

## La formazione pregressa

Il punto 9 della Sezione B dell'accordo si occupa del riconoscimento della formazione pregressa, fornendo dei criteri piuttosto rigorosi per una verifica dell'effettivo possesso dei requisiti precedentemente conseguiti:

- a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;
- b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tra-

mite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento. I corsi pregressi, per poter essere riconosciuti, devono essere adeguatamente documentati tramite il registro del corso che dovrà riportare le firme dei partecipanti e dei docenti, i contenuti, le ore di formazione erogate (inizio e fine) e gli esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica.

Inoltre, per definire il termine di durata dell'abilitazione conseguita con la frequentazione di questi corsi, si conterranno comunque cinque anni a partire da:

- data di attestazione dell'avvenuta verifica di apprendimento per il caso a) di cui all'elenco precedente;
- data di aggiornamento per il caso b);
- data di attestazione dell'avvenuta verifica di apprendimento per il caso c).

## Il settore agricolo

Indubbiamente, uno dei settori sui quali l'accordo avrà un impatto maggiore sarà quello dell'agricoltura nel quale, da sempre, le macchine operatrici impiegate sono condotte senza nessun tipo di specifica abilitazione (si aggiungano all'elenco degli utilizzatori anche gli *hobbisti* del settore). Si consideri che solo nel 2011 sono stati circa un centinaio gli infortuni mortali che hanno visto come causa proprio la conduzione dei trattori agricoli e forestali (principalmente il ribaltamento del mezzo), oggetto di abilitazione con l'entrata in vigore del presente provvedimento, ma il numero dei morti sul lavoro riferito sarebbe ancora più elevato se si fossero inclusi anche quelli legati all'impiego delle macchine semoventi di grandi dimensioni (mietitrebbiatrici, vendemmiatrici, macchine carica raccolti, ecc.), la cui conduzione non richiederà, tuttavia, alcuna specifica abilitazione ai sensi del presente accordo.

Inutile evidenziare come il settore dell'agricoltura, il più fal-

ciato dagli infortuni mortali se il calcolo è effettuato sul numero di addetti, sia anche uno dei più trascurati, sia per la difficoltà di applicare il D.Lgs. n. 81/2008 in tutte le sue parti a causa della particolarità del lavoro e delle modalità con cui esso si svolge, sia considerando la spaventosa crisi che investe il settore che, se da un lato non può consentire la riduzione delle tutele nei confronti degli operatori del settore, dall'altro, di fatto, ne costituisce un ostacolo.

Forse, proprio per questo motivo, il punto 9.4 prevede una sorta di eccezione al possesso dei requisiti per il riconoscimento della formazione pregressa, limitandosi in questo caso a richiedere un'esperienza documentata (come?) di almeno due anni per poter accedere al solo corso di aggiornamento da tenersi entro cinque anni dalla data di pubblicazione dell'accordo.

## Monitoraggio, norma transitoria, prove pratiche

È altresì prevista, dal punto 11 del provvedimento, la creazione di una Commissione che monitori la sua applicazione, esprima pareri in merito e proponga l'integrazione dell'elenco delle attrezzature da esaminare in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La norma transitoria di cui al punto 12 impone agli operatori incaricati dell'uso delle attrezzature di frequentare i corsi di formazione previsti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo che, ai sensi del successivo punto 13, avverrà dopo 12 mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (12 marzo 2013). Di fatto l'attuazione di quanto imposto dall'accordo sarà perciò completo solo fra tre anni.

Gli allegati I e II si occupano rispettivamente di fornire indicazioni sulle aree e sulla disponibilità delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle prove di addestramento prati-

che, nonché sui requisiti previsti per l'erogazione di corsi in modalità *e-learning* (questi ultimi non si discostano da quanto già previsto dagli accordi del 21 dicembre 2011). Gli allegati dal III al X contengono, invece, i requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratici per le attrezzature di lavoro individuate, secondo le durate indicate nella Tabella I. Nel testo originale dell'accordo, il titolo di ciascun allegato è seguito dalla durata complessiva del corso di formazione. Si noti come tale dato non corrisponda alla somma

delle durate dei singoli moduli di cui il corso è composto. Si ritiene che si tratti di un refuso e che la durata complessiva dei corsi debba essere calcolata facendo riferimento alle durate dei singoli moduli riportate nei contenuti degli allegati stessi.

Per ciascuna attrezzatura, gli allegati distinguono il programma in 4 parti:

- modulo giuridico-normativo;
- modulo tecnico;
- modulo pratico-specifico;
- valutazione.

Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previ-

sti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI. Il superamento della prova - conseguibile con almeno il 70% delle risposte esatte - consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.

Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica di verifica finale.

**Tabella 2 - Durate dei corsi di formazione**

Attrezzatura	Modulo giuridico-normativo (ore)	Modulo tecnico (ore)	Modulo pratico-specifico (ore)	Totale (ore)
Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)	I	3	4 per PLE che operano su stabilizzatori	8
			4 per PLE che possono operare senza stabilizzatori	8
			6 per l'uso di PLE sia con che senza stabilizzatori	10
Gru per autocarro	I	3	8	12
Gru a torre	I	7	4 per gru a rotazione in basso	12
			4 per gru a rotazione in alto	12
			6 per gru a rotazione sia in alto che in basso	14
Carrelli elevatori semoventi con conduttore a bordo	I	7	4 per carrelli industriali semoventi	12
			4 per carrelli semoventi a braccio telescopico	12
			4 per carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	12
			8 per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	16
Gru mobili	I	6	7	14
Gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile	4 Corso aggiuntivo a quello previsto alla riga precedente		4 Corso aggiuntivo a quello previsto alla riga precedente	22
Trattori agricoli o forestali	I	2	5 per trattori a ruote	8
			5 per trattori a cingoli	8
Macchine movimento terra	I	3	6 per escavatori idraulici	10
			6 per escavatori a fune	10
			6 per caricatori frontali	10
			6 per terne	10
			6 per autoribaltabili con cingoli	10
			12 per escavatori idraulici, caricatori frontali e terne	16
Pompe per calcestruzzo	I	6	7	14